

39770-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Wofelred

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 29/05/2017

GRAZIA LAPALORCIA
UMBERTO LUIGI SCOTTI
ANTONIO SETTEMBRE
IRENE SCORDAMAGLIA
MATILDE BRANCACCIO

- Presidente - Sent. n. sez.
1497/2017

REGISTRO GENERALE
N.660/2017

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY

che ha concluso per il rigetto.

llb

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, datata 10.10.2013, emessa con rito abbreviato, ha confermato la condanna di (omissis) per il reato di atti persecutori, riducendo la pena a mesi sei di reclusione, concedendo la sospensione condizionale subordinata alla prestazione, da parte dell'imputata, di lavori di pubblica utilità per la durata di quattro mesi, per non più di quattro ore al giorno, compatibilmente con il lavoro.

2. Avverso tale provvedimento d'appello propone ricorso per cassazione l'imputata, rappresentando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione della sentenza, quanto alla sussistenza della gravità del quadro probatorio, criticando la ricostruzione dei fatti basata sulle dichiarazioni della persona offesa, alla quale si sarebbe data credibilità, in assenza di ulteriori elementi di riscontro.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce genericità della statuizione a cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, poiché non stabilisce i giorni nei quali si dovrebbe svolgere il lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato con riferimento ad entrambi i motivi, che risultano, peraltro, in gran parte generici.

La vicenda in esame ha ad oggetto una contestazione di *stalking* mossa all'imputata che vede coinvolte, come vittime, un intero nucleo familiare, costretto a subire condotte di ingiuria e minaccia in un consistente arco temporale, anche attraverso condotte di danneggiamento di cose a loro appartenenti e aggressioni verbali e fisiche. La ragione scatenante del comportamento è stata individuata nel rifiuto da parte di (omissis) di corrispondere ad un sentimento provato dall'imputata nei suoi confronti, confessatole dopo un rapporto di amicizia e vicinanza di abitazioni di lunga data; per reazione al rifiuto, ella ha cominciato a perseguire in più modi non soltanto la (omissis), ma anche suo marito, (omissis), e le sue figlie (omissis) e (omissis) (omissis).

2. Il primo motivo, da un lato, propone questioni di fatto, la cui deduzione non è consentita in sede di legittimità (*ex multis*, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568), contestando genericamente le conclusioni della sentenza d'appello; dall'altro, mette in discussione la credibilità della persona offesa, senza specificare le ragioni di dubbio della sua

ricostruzione della vicenda, ma soltanto prospettando erroneamente la necessità che siano adottati elementi a riscontro delle sue dichiarazioni.

Ed invece, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che tale necessità non sussiste.

Alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ed esse possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno. Rv. 261730). Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, e la giurisprudenza successiva conforme, hanno sottolineato come solo in caso di persona offesa costituita parte civile potrebbe, in concreto, talvolta, presentarsi, sotto un profilo di mera opportunità, la possibilità di acquisire riscontri alle dichiarazioni della persona offesa: nel caso di specie, tale possibilità, comunque in concreto non rilevabile per la pluralità di elementi esterni alle dichiarazioni delle persone offese ed il loro stesso reciproco riscontro, non si rileva neppure in astratto, non essendovi stata alcuna costituzione di parte civile.

Quanto al merito della vicenda di reato, la sentenza d'appello, saldandosi con quella di primo grado quanto alla affermazione di responsabilità, ha ben evidenziato le ragioni poste a fondamento della condanna della (omissis) per lo *stalking* posto in essere ai danni della famiglia (omissis)-(omissis), ingiuriandoli gravemente anche mediante telefonate e messaggi telefonici, minacciandoli attraverso danneggiamenti (in due occasioni, una prima dell'auto di proprietà della (omissis) ed una seconda di quella di proprietà di (omissis)) e aggressioni fisiche ai danni, in particolare, di (omissis) (omissis) e (omissis), bloccate e minacciate per strada più volte, in un'occasione anche a rischio di provocare un incidente stradale ai danni di (omissis) (omissis) che viaggiava in compagnia dei suoi figli minorenni. Tutte tali condotte reiterate hanno costretto le vittime ad uno stato d'ansia e paura ed a modificare le proprie abitudini di vita, così come dettagliatamente illustrato in sentenza (si citano, in particolare, le gravi condizioni d'ansia della (omissis) e delle figlie, nonché il fatto che la prima sia stata costretta a cambiare la propria utenza telefonica, gli orari di uscita da casa ed i posti abitualmente frequentati per la paura di incontrare l'imputata, mentre la figlia minore sia stata impaurita a tal punto da non volersi recare a scuola se non accompagnata dalla madre).

Il ricorso, non confrontandosi se non apoditticamente con le affermazioni dei giudici d'appello, contesta che si sia raggiunta la prova del reato contestato all'imputata, sminuendo la vicenda e proponendo, in sostanza, una rilettura dei fatti accertati nella

sentenza di secondo grado, inammissibile in sede di legittimità, in presenza di un quadro fattuale che dà luogo senza dubbio alla piena configurabilità del delitto di atti persecutori correttamente ritenuta nel caso di specie.

Ed infatti, si rammenta che nel delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., reato a natura abituale, l'evento è il risultato di una condotta persecutoria per come valutata nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262636).

Il delitto di atti persecutori può essere, altresì, diretto contestualmente nei confronti di più persone, come nel caso di specie sono i componenti di un unico nucleo familiare, qualora la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di differenti soggetti costituisca per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano rivolti necessariamente ad una sola persona (vedi, in diversa fattispecie, Sez. 5, n. 20895 del 7/4/2011, A., Rv. 250460; la possibilità di configurare il delitto in presenza di condotte rivolte nei riguardi di più vittime si evince anche da Sez. 5, n. 44392 del 11/6/2015, D., Rv. 266402).

Ebbene, nel caso di specie, non c'è dubbio che le condotte - poste in essere dall'imputata in un arco di tempo consistente, dal 2008 al 2010 - siano state molteplici e dirette nei confronti di più soggetti, tutti componenti di uno stesso nucleo familiare, provocando a taluno di essi, per aspetti diversi, tutti rilevanti, ansia e mutamento delle abitudini di vita.

La prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (*ex multis*, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764); anche tali arresti giurisprudenziali risultano coerentemente alla base della decisione del giudice d'appello impugnata, con cui si è ricostruito punto per punto, sulla base dei racconti delle vittime, il prima, durante e dopo delle condotte persecutorie ai loro danni.

3. Il secondo motivo di ricorso è egualmente infondato.

Si deduce la mancanza dell'indicazione dei giorni specifici nei quali dovrà essere svolto, per la durata di quattro mesi, il lavoro di pubblica utilità presso il comune di Cavallino o altro comune convenzionato al quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena.

Invero, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, salvo che la legge disponga diversamente, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (e deve essere subordinata alla prestazione della suddetta attività - ovvero all'adempimento di uno degli altri obblighi previsti dal comma 1) - quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, salvo il caso di cui all'art. 163 comma 4 cod. pen.).

Il giudice d'appello, con la sentenza di condanna, ha specificato sia l'ente nei cui riguardi andrà espletato il lavoro (il comune di residenza o altro comune limitrofo), sia la durata massima del lavoro di pubblica utilità (quattro mesi), sia i limiti essenziali di esso, a garanzia dell'imputata: non più di quattro ore al giorno; compatibilità con le necessità lavorative della ricorrente.

Le ulteriori statuizioni specifiche relative ai giorni di espletamento effettivo del lavoro, ancora da individuarsi nel suo concreto atteggiarsi in fase esecutiva, ben possono formare oggetto di determinazione anch'esse dinanzi al giudice di tale fase, non dando luogo la loro mancanza ad alcun vizio della sentenza (cfr., in tema di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza, Sez. 4, n. 34774 del 29/1/2014, Salzarulo, Rv. 260118).


P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29 maggio 2017.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Depositato in Cancelleria
Roma, li 3.1 AGO. 2017



IL CANCELLIERE
Rossana Cacace

5

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

